

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 21/12/2023

FATTO

Il ricorrente espone di essere stato segnalato a sofferenza in Centrale dei Rischi da parte dell'intermediario odierno resistente, in qualità di cessionario del credito dell'importo di € 37.800,00.

Ritiene illegittima tale segnalazione, non avendo ricevuto alcuna documentazione in merito alla avvenuta cessione e attestante l'acquisto del credito da parte del resistente.

A riguardo precisa che, nei casi di molteplici cessioni del credito susseguitesi nel tempo, il debitore deve essere informato in modo da poter stabilire quale sia la società cessionaria legittimata a ricevere il pagamento.

Aggiunge di non aver mai autorizzato l'intermediario al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003; conclude quindi che non vi era legittimazione dello stesso ad effettuare la segnalazione.

Nel merito, ritiene la segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi illegittima in quanto fondata sul mero inadempimento di un'obbligazione contestata e non preceduta da una valutazione ponderata riguardo la situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del cliente.

Ritiene che, ai fini della "valutazione patrimoniale complessiva del debitore", l'intermediario debba prendere in considerazione elementi oggettivi tali da far ritenere che il debitore sia impossibilitato al pagamento e debba favorire un contraddittorio con lo stesso.

Afferma che nel caso di specie, l'intermediario segnalante non ha fornito documentazione attestante che, al momento della segnalazione a sofferenza, il debitore versasse in una situazione patrimoniale di grave e di non transitoria difficoltà.

Lamenta altresì di non essere stato informato prima della segnalazione come stabilito dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/2011, cap. II, sez. II, par. 1.5 e dall'art 125 T.U.B.

Aggiunge che l'invio del preavviso di segnalazione a sofferenza costituisce presupposto indefettibile per la validità della stessa; peraltro, osserva che l'intermediario *“non ha fornito ulteriori elementi, quali la presenza di protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori, azioni esecutive, idonei a provare lo status di insolvenza, né ha provveduto ad informare il ricorrente al fine di consentirgli di predisporre ogni misura idonea a evitare la segnalazione e di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza”*.

Ritiene che il perdurare della segnalazione contestata – che riferisce essere peraltro l'unica a suo carico – limiti fortemente i propri diritti, risultandogli impossibile accedere al credito presso qualunque intermediario, con conseguente grave e ingiustificato danno.

In conclusione rappresenta che, nonostante la richiesta formulata con reclamo, l'intermediario non ha provveduto a trasmettere al ricorrente la copia degli atti relativi alle cessioni del credito susseguitesì nel tempo, corredati dalla documentazione attestante l'esistenza del credito stesso, né la copia dell'atto di iscrizione della cessionaria all'albo previsto dalla Banca d'Italia che legittima la qualifica di intermediario segnalante ex artt. 106 e 107 T.U.B.

Chiede, pertanto, che l'intermediario si attivi per la cancellazione della segnalazione.

Costitutosi, l'intermediario evidenzia che il ricorrente contesta la mancata prova della legittimazione attiva della convenuta (cessionaria del credito), lamentando di non aver ricevuto la documentazione attestante tutte le cessioni avvenute nel tempo, a far data dall'originaria titolare del credito.

A riguardo il resistente rappresenta che tale dimostrazione è stata fornita già in sede di riscontro al reclamo.

In ogni caso precisa nuovamente che:

- il credito contestato, di importo pari a € 37.991,12, trae origine dal contratto di finanziamento n.***338 sottoscritto con altro intermediario e rispetto al quale il ricorrente si è reso inadempiente;
- tale credito è stato acquisito da un secondo intermediario nel 2016, con contratto di cessione dei crediti ex artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e art. 58 T.U.B.;
- con successivo contratto di cessione dei crediti, con efficacia dal 10/07/2021, è divenuto titolare del credito riferito al ricorrente;
- di tale cessione il ricorrente veniva informato con raccomandata del 29/07/2021, regolarmente recapitata in data 17/08/2021; con la stessa comunicazione, il resistente intimava il pagamento dovuto e informava il ricorrente di aver provveduto alla segnalazione in sofferenza nella CR;
- con atto del 04/10/2021, l'intermediario segnalante si è fuso per incorporazione con altro intermediario che, per l'effetto, è subentrato ex art. 2504 c.c. in tutti i rapporti giuridici preesistenti in capo al cedente, compreso quello vantato nei confronti del ricorrente; lo stesso intermediario, a partire dal 22/02/2022 ha mutato la propria denominazione sociale in quella attuale.

Evidenzia che le suddette cessioni sono state comunicate al ricorrente e reputa, pertanto, di aver dimostrato la titolarità del credito vantato nei suoi riguardi.

Con riferimento all'asserita illegittimità della segnalazione, deduce che, a seguito della valutazione effettuata sulla complessiva posizione debitoria del ricorrente, avendo riscontrato un perdurante stato di inadempienza, ha provveduto a confermare la segnalazione a sofferenza già effettuata dalla cedente.

Reputa che l'ammontare del credito in questione (da ritenersi *"non irrilevante"*), il perdurare dell'inadempimento e l'esistenza di ulteriori segnalazioni sono indici inequivocabili di una situazione patrimoniale deficitaria del ricorrente.

Con riguardo all'asserito mancato inoltro del preavviso di segnalazione, fa presente che l'intermediario, in qualità di cessionario di un credito, è tenuto a procedere alla segnalazione dei propri debitori in continuità con la cedente, conformemente a quanto disposto dalla Circolare n.139/1991 della Banca d'Italia.

Nel caso di specie, non rilevando elementi per una differente valutazione, ha proceduto in tal senso.

Ritiene inapplicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art 4, co. 7 del Codice di deontologia e buona condotta, in quanto riferito ai soli sistemi informativi gestiti da soggetti privati, con esclusione del servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia. Quanto alla asserita violazione dell'art 125, co. 3 T.U.B., rappresenta che la citata normativa non può trovare applicazione al caso di specie in quanto prevede l'obbligo di preventiva informazione segnaletica esclusivamente per il primo intermediario segnalante.

Aggiunge che, ferma l'insussistenza dell'obbligo di preavviso in capo alla resistente in quanto cessionaria del credito che ha dato continuità alle pregresse segnalazioni, la stessa ha comunque comunicato al ricorrente la segnalazione del nominativo presso CR con missiva del 17/08/2021.

Infine, con riguardo all'asserita mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, rileva che, con la notifica di cessione del credito, veniva fornita al ricorrente l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Precisa che l'acquisto del credito comporta il trasferimento in capo all'acquirente dei dati personali del debitore e ne consente il trattamento per specifiche finalità, tra le quali rientra l'obbligo di segnalazione presso la CR da parte degli intermediari.

Specifica altresì che le finalità di natura pubblicitaria sottese al sistema di segnalazione alla CR esonerano gli istituti coinvolti dall'obbligo di acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali ex art 6, lett c) reg. UE 2016/679.

Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso con vittoria di spese.

Il ricorrente in sede di repliche contesta le eccezioni formulate dall'intermediario.

In particolare, con riguardo alla dimostrazione della legittimazione attiva, fa presente che nel caso di molteplici cessioni, l'ultimo cessionario ha l'obbligo di comunicare al debitore tutte le cessioni susseguitesi nel tempo, esibendo la copia dei relativi contratti, in modo da consentire al debitore di stabilire quale sia la società legittimata a ricevere il pagamento.

Rappresenta che, nel caso di specie, non risulta inviato alcun avviso relativo alla *"prima"* cessione dei crediti avvenuta nel 2016.

Precisa che risultano in atti solamente: 1) l'avviso di acquisto dei crediti inviato dal precedente cessionario (relativo alla cessione del 2016); 2) la raccomandata contenente l'avviso di acquisto dei crediti inviata dal resistente (relativa alla cessione dei crediti del 2021); 3) la copia del contratto avente ad oggetto la cessione dei crediti (di cui il resistente è parte) e il cui contenuto risulta in buona parte oscurato; aggiunge che dallo stesso non è possibile desumere i crediti intestati al ricorrente. Inoltre non risulta inviato il primo contratto di cessione da cui desumere la legittimazione alle successive cessioni dei crediti.

Nel merito ribadisce che la segnalazione effettuata dal resistente non è stata preceduta da una ponderata valutazione *"indipendente e oggettiva"* della situazione patrimoniale del ricorrente da cui si evince lo status di *"sofferente"*.

Fa presente che nel periodo di acquisto del credito (2021) non sussistono ulteriori segnalazioni negative che dimostrino l'impossibilità del debitore di pagare la somma oggetto di cessione.

Rappresenta altresì che la resistente, con raccomandata del 2021, si limitava ad informare il cliente riguardo l'avvenuta cessione e la presenza della segnalazione a sofferenza, senza consentire possibilità di rientro e di contraddittorio.

A riguardo aggiunge che, ove debitamente informato, avrebbe potuto adempiere i propri pagamenti mediante un piano rateale.

Reputa che l'intermediario, prima di dare continuità alla pregressa segnalazione, avrebbe dovuto accertare che, nel periodo in cui ha acquisito il credito in contestazione (2021), il ricorrente fosse effettivamente nella condizione di non adempiere alla somma dovuta in condizione deficitaria. Reputa infatti che la segnalazione contestata si fondi su inadempimenti pregressi, che non dovrebbero considerarsi sintomatici di uno status di "sofferenza".

Al contrario, fa presente che, dalle visure allegate, si evince la capacità del ricorrente di adempiere il proprio debito.

Circa il preavviso di segnalazione, richiama alcune sentenze della giurisprudenza di merito che considerano il preavviso di segnalazione in CR "*presupposto indefettibile*" per la validità della stessa.

Aggiunge infine che il resistente ha informato il ricorrente riguardo la segnalazione a suo carico due mesi dopo la stessa, non rispettando i termini di preavviso che ne avrebbero consentito la contestazione.

Insiste chiedendo la cancellazione della segnalazione.

In sede di controrepliche, l'intermediario, con riferimento all'asserita carenza di legittimazione attiva, dichiara di aver fornito prova della titolarità del credito ceduto.

In particolare evidenzia di aver esposto la ricostruzione delle cessioni del credito susseguitesi nel tempo in sede di riscontro al reclamo e di controdeduzioni, allegando copia dei relativi avvisi in Gazzetta Ufficiale, dai quali è possibile evincere l'inclusione del credito vantato nei confronti del ricorrente e ricostruire la catena di cessioni.

Con specifico riguardo alla contestazione del ricorrente relativa all'allegazione di un contratto di cessione (di cui la resistente è parte), con contenuto in parte "oscurato", l'intermediario precisa che le omissioni riguardano informazioni riservate delle parti, irrilevanti ai fini dell'odierna controversia, risultando invece leggibili le parti del contratto riguardanti i crediti ceduti.

Infine con riguardo alla contestazione relativa alla mancata produzione del primo contratto di cessione dei crediti, l'intermediario fa presente che non è in possesso del suddetto contratto in quanto non è stato parte dello stesso; in ogni caso allega la dichiarazione proveniente dall'intermediario cedente, con cui lo stesso certifica l'inclusione nella cessione del credito riferito al ricorrente. Rappresenta, dunque, che dalla documentazione allegata risulta dimostrata la titolarità del credito ceduto e l'inclusione dello stesso nel blocco di cessione.

Con riguardo all'asserita mancata valutazione dei presupposti per la segnalazione, rappresenta di aver operato una valutazione complessiva della situazione finanziaria e patrimoniale del ricorrente e, in considerazione dell'inadempimento "non irrilevante", del protrarsi dello stesso e della presenza di altre segnalazione ha ritenuto opportuno confermare la sofferenza già accertata dalla cedente.

Rappresenta infine che, nonostante l'invito formulato dalla resistente ad adempiere al pagamento dovuto, dalla documentazione pervenuta non è possibile riscontrare la disponibilità del ricorrente ad estinguere il proprio debito.

Aggiunge inoltre che non è stata fornita evidenza della attuale solvibilità del ricorrente, non potendo la stessa desumersi dalla sola dichiarazione dei redditi del 2022 (riferita all'anno 2021).

Insiste pertanto per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Oggetto dell'odierna controversia è la presunta illegittimità della segnalazione a sofferenza del nominativo del ricorrente nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Dalla visura CR in atti si evince che l'originaria segnalazione "a sofferenza" risultava effettuata da altro intermediario (cedente) a partire da maggio 2021 e che è stata proseguita dall'odierno resistente a partire dal mese di giugno 2021, una volta resosi cessionario del credito.

Sebbene il ricorrente allegghi evidenza della visura fino al mese di luglio 2022, risulta incontestato tra le parti che la segnalazione è tutt'ora in corso.

Ebbene il ricorrente ne contesta la legittimità sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale.

Quanto al profilo formale il ricorrente, in sede di ricorso, lamenta di non essere stato preventivamente informato riguardo la segnalazione a suo carico, non potendo quindi *"verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza"*.

In sede di repliche, invece, lamenta di essere stato informato riguardo la segnalazione a suo carico *"due mesi dopo la stessa, non rispettando i termini di preavviso che ne avrebbero consentito la contestazione"*.

Il resistente si difende eccependo che, con lettera raccomandata del 29/07/2021, ha informato il ricorrente di aver provveduto *"in continuità con l'intermediario cedente alla segnalazione in sofferenza a suo carico"*.

Si rammenta che il preavviso è dovuto ai clienti consumatori per la prima segnalazione di informazioni negative (sofferenze e inadempimenti persistenti); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa antecedentemente all'invio della prima segnalazione "negativa".

In ogni caso, per consolidato orientamento dell'Arbitro – recentemente confermato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 4519/2023) – il preavviso in questione non è finalizzato né a consentire la contestazione del dato né a sollecitare il soggetto ad adempiere, bensì possiede solo la finalità di informare il cliente dell'imminente segnalazione in Centrale Rischi.

La sua omissione, pertanto, non inficia la legittimità della segnalazione effettuata, ma comporta soltanto la violazione di una regola di trasparenza e può, dunque, determinare unicamente conseguenze risarcitorie (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 3196/2022 e 17/2022; Collegio di Roma, decisione n. 10194/2021).

Quanto poi alle segnalazioni effettuate dal cessionario del credito "in continuità" a quelle del cedente, parte della giurisprudenza arbitrale ritiene che, in caso di cessione di un credito a sofferenza, la cessionaria non sia tenuta ad informare nuovamente il cliente, gravando l'onere di preavviso sul primo soggetto segnalante, ovvero sull'intermediario cedente il credito (così Collegio di Roma, decisione n. 6939/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 6956/2022; Collegio di Napoli, decisione n. 2325/2020).

Secondo altra giurisprudenza, invece, l'obbligo di preavviso ex art. 125, co. 3 T.U.B. deve essere esteso anche agli intermediari che procedono alla segnalazione in continuità, poiché il preavviso assolve ad una funzione informativa che può ben sussistere anche nell'ipotesi di cessione del credito (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 2061/2022; Collegio di Palermo, decisione n. 5934/2022).

Resta fermo che il mancato invio del preavviso rileva, anche per la segnalazione in continuità, solo a fini risarcitori e non già ai fini della cancellazione della segnalazione (Collegio di Bari, decisione n. 7410/2023).

Il ricorrente ritiene illegittima la segnalazione sotto il profilo formale anche in ragione della mancata comunicazione da parte del resistente della cessione della propria posizione debitoria.

Secondo l'art. 58, co. 2 T.U.B. *“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”*.

Le Istruzioni di Vigilanza per le banche (circolare n. 229/1999, TITOLO III, Capitolo 5, Sez. II, par. 1) prevedono, altresì, che *“[l]a banca cessionaria dà notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.)”*.

Il resistente si difende eccependo, in primo luogo, che il contratto di cessione, di cui la resistente è parte in qualità di cessionaria, è stato oggetto di idonea pubblicità attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte seconda n. 81 del 10/07/2021 e la relativa iscrizione nei Registri delle imprese.

Fa presente, inoltre, che l'intermediario ha provveduto a comunicare al ricorrente l'avvenuta cessione con raccomandata del 29/07/2021 recapitata il 17/08/2021; in tale circostanza il resistente informava il ricorrente riguardo l'avvenuta segnalazione “in continuità” con la cedente e invitava il ricorrente a provvedere al versamento dell'importo dovuto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, indicando anche le possibili modalità di pagamento. L'intermediario allega copia della raccomandata del 29/07/2021 regolarmente recapitata al ricorrente il 17/08/2021.

Produce altresì copia della comunicazione inviata al ricorrente il 27/07/2016 da altro intermediario in qualità di cessionario della “precedente” cessione del credito avvenuta il 13/04/2016, da cui risulta l'inclusione del credito vantato nei confronti del ricorrente.

Infine il resistente riferisce che, dal contratto di cessione del 2021 (dallo stesso sottoscritto e regolarmente inviato al ricorrente, ancorchè in parte “oscurato” per ragioni di riservatezza), è possibile individuare chiaramente i crediti ceduti, tra i quali risulta quello vantato nei confronti del ricorrente.

Si deve precisare, però, che dal contratto prodotto in atti non risulta il suddetto credito, che è però contemplato nell' *“elenco crediti”* e *“lista crediti”* ceduti, prodotti in atti dall'intermediario.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che per la giurisprudenza arbitrale consolidata la mancata comunicazione al cliente della cessione dei crediti non inficia la legittimità della segnalazione, non essendo l'intermediario tenuto ad acquisire il consenso del ricorrente prima di procedere alla segnalazione presso la Centrale dei Rischi ai sensi dell'art. 6, co. 1 del reg. UE n. 679/2016 (GDPR) (così Collegio di Bari, decisione n. 16261/2020; Collegio di Napoli, decisione n. 17291/2021).

Conclusivamente sul punto, si rammenta che il ricorrente – neppure in via subordinata – ha formulato alcuna domanda risarcitoria.

Quanto al presupposto sostanziale, il ricorrente contesta che l'intermediario ha provveduto a segnalare *“in continuità”* con la precedente segnalazione, senza fornire la prova di aver compiuto una valutazione indipendente dello stato patrimoniale del debitore, dunque senza una reale dimostrazione del perdurante status di sofferenza.

A riguardo, il Collegio di Coordinamento, nella recente decisione n. 1317/2023, ha ritenuto legittima *“la segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore”*.

In particolare, ha evidenziato che l'appostazione a sofferenza richieda al cessionario un'indagine avente a oggetto i soli eventuali elementi sopravvenuti, i quali, in considerazione

delle modifiche in *melius* potenzialmente intervenute nella complessiva situazione finanziaria del cliente, potrebbero indurlo a una diversa classificazione del debito.

È stato infatti precisato che l'agevolazione di cui, per il passato, beneficia il cessionario non può comunque esimerlo *“dall'obbligo di verificare se l'inadempimento persista, oppure se, invece, siano sopravvenute circostanze nuove, capaci di modificare la preesistente classificazione del debito: tenuto conto, per un verso, della sopra menzionata esigenza di verità delle informazioni rese pubbliche, cui è preposta la CR; per un altro verso, del rischio che eventuali errori ledano i diritti della personalità (reputazione personale, immagine, onore) dei debitori segnalati e il loro interesse all'accesso al mercato del credito (soprattutto se diretto a soddisfare bisogni essenziali del debitore: si pensi all'abitazione), anche in considerazione della ancora diffusa qualificazione della segnalazione come attività pericolosa (art. 2050 c.c.)”*.

Tanto premesso, l'intermediario sostiene:

- di non aver avuto evidenza di elementi fattuali che potessero condurre a una diversa valutazione della situazione finanziaria/patrimoniale del ricorrente rispetto a una sofferenza già accertata dalla cedente;
- di aver valutato la complessiva posizione debitoria del ricorrente e accertato un *“perdurante”* stato di inadempienza; inoltre, considerando l'ammontare *“non irrilevante”* del credito in questione e l'esistenza di ulteriori segnalazioni ha provveduto a confermare la segnalazione a sofferenza già effettuata dalla cedente;
- che dalla documentazione pervenuta non è possibile riscontrare proposte del ricorrente volte ad estinguere il proprio debito; aggiunge che tale disponibilità non è stata riscontrata nemmeno in seguito all'invito a provvedere al pagamento contenuto nella raccomandata del 29/07/2021;
- che della visura CR in atti risultano segnalazioni a sofferenza effettuate da altri intermediari per tutto il periodo di riferimento della visura (maggio 2021 – agosto 2022);
- che *“non è stata fornita evidenza dell'attuale solvibilità del ricorrente, che in quanto valutazione coinvolgente diversi profili, non può certo essere unicamente desunta dalla dichiarazione dei redditi 2022 (riferita all'anno 2021)”*.

Ciò posto, condivisibilmente questo Collegio ha ritenuto non censurabile la condotta dell'intermediario ove lo stesso dichiari che *“in seguito alla cessione le segnalazioni sono state effettuate in continuità con quelle dell'intermediario cedente, all'esito di una valutazione effettuata in merito alla complessiva posizione debitoria del cliente, in assenza di elementi sopravvenuti capaci di modificare la preesistente segnalazione”* e il ricorrente non adduca *“sopravvenienze rilevanti concernenti la sua complessiva situazione patrimoniale”* (decisione n. 5832/2023; concorde Collegio di Bari, decisione n. 8596/2023). Il ricorrente richiama una decisione del Tribunale di Como, secondo la quale *“non può essere considerata lecita una segnalazione di un credito contestato (cd. “credito litigioso”), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente (riconducibile giuridicamente alla cd. “autotutela” di cui all'art. 1460 c.c.) di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione (Trib. Pescara, 21.12.2006)”*.

A riguardo il ricorrente non specifica se — ed eventualmente in quale sede — abbia contestato nel merito la sussistenza del credito; né ciò avviene nel ricorso, se non sotto il profilo della titolarità dello stesso in capo all'intermediario cessionario.

Ad ogni modo, come ha avuto modo di chiarire anche questo Collegio, *“[l]a circostanza che si tratti di un credito contestato [...] non impedisce la segnalazione, ma deve essere indicata nella variabile di classificazione “Stato del Rapporto”* (decisione n. 8876/2017).

Nel caso di specie, peraltro, la variabile di classificazione *“stato rapporto”* riporta la dicitura *“rapporti non contestati”*.

Il ricorrente infine lamenta di non aver mai autorizzato l'intermediario al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003; aggiunge che il perdurare della segnalazione contestata avrebbe pregiudicato la possibilità di accedere al credito presso qualunque altro intermediario, arrecandogli un *“grave ed ingiustificato danno”*.

Tuttavia il ricorrente non formula espressa richiesta di risarcimento del danno, e non allega documentazione a supporto dello stesso, contravvenendo all'insegnamento del Collegio di Coordinamento secondo il quale *“Nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione”* (decisione n. 1642/2019). In ogni caso, si rileva che la Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/02/1991 attualmente vigente (20° aggiornamento del 14/10/2021) precisa che *“[l]a comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art. 2-ter del Codice privacy. Pertanto, gli intermediari partecipanti sono esonerati, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR, dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati; sono invece tenuti a fornire un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali dei clienti sono per legge comunicati alla Centrale dei rischi”* (in senso conforme, cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 7410/2023; 16261/2020; 23808/2019 e 19281/2019).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI